

**SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA E SPECIALISTICA DI SUPPORTO PER LA REDAZIONE  
DEL PROGRAMMA REGIONALE DELLA MOBILITÀ CICLISTICA.**

**BOZZA DI CONTRATTO**

**IMPORTO:** ..... o.f.i.

**CIG n.** .....

**TRA**

la **Regione Piemonte**, (C.F. 80087670016), rappresentata da ....., nato a .....il ....., domiciliato ai fini del presente atto presso la sede regionale di Torino, ....., nella sua qualità di Dirigente del Settore ..... della Regione Piemonte, autorizzato alla stipulazione del presente contratto con ....., di seguito, per brevità, anche indicato come **“Il Committente”**.

**E**

la Società ....., con sede legale in ....., Codice Fiscale n. ....., nella figura del Legale Rappresentante, ....., nato a ....., il ....., in qualità di ....., ai fini del presente atto, domiciliato per l’incarico presso la sede della Società; di seguito denominato **“l’Appaltatore”**.

**PREMESSO CHE:**

**a)** con determinazione del Dirigente del Settore ..... è stato approvato il Progetto del Servizio di assistenza tecnica e specialistica di supporto per la redazione del programma regionale della mobilità ciclistica (Relazione tecnico illustrativa, quadro economico di progetto, capitolato speciale descrittivo e prestazionale, schema di Contratto) ed ha determinato di contrarre per l’acquisizione in oggetto, e per il perfezionamento del presente contratto di appalto, mediante esperimento di procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs n. 50/2016, secondo il criterio selettivo dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95 del medesimo Decreto legislativo;

**b)** con determinazione del Dirigente del Settore Contratti, Persone Giuridiche, Espropri ed Usi Civici n. .... del ..... si è proceduto all’approvazione degli atti di gara costituiti dal bando integrale, dal relativo estratto e dal documento complementare “Disciplinare di gara” indicanti l’oggetto dell’appalto e i requisiti richiesti agli

Operatori Economici partecipanti;

**c)** il bando di gara è stato pubblicato sulla G.U.U.E. nr. .... del ....., sulla G.U.R.I. .... del ....., sul sito internet <http://www.regione.piemonte.it/bandipiemonte/cms/> in data ....., sul sito del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ([www.serviziocontrattipubblici.it](http://www.serviziocontrattipubblici.it)) in data ....., trasmesso e pubblicato all'Osservatorio dei Contratti Pubblici in data ..... e pubblicato per estratto sui quotidiani a rilevanza nazionale .....del giorno ....., secondo quanto previsto dall'art. 66, comma 7, del D.Lgs. 163/06, in quanto richiamato dall'art. 216, comma 11, del D.Lgs. n. 50/16;

**d)** gli atti di gara sono stati messi a disposizione degli operatori economici interessati mediante pubblicazione sul sito internet del Committente:

<http://www.regione.piemonte.it/bandipiemonte/cms/>

**e)** con determinazione n. .... il suddetto Settore ha nominato la Commissione giudicatrice per la valutazione delle offerte pervenute;

**f)** nella seduta pubblica del giorno ....., di cui a verbale reg. n. ...., è stata aperta la documentazione amministrativa presentata dai concorrenti partecipanti e, successivamente agli adempimenti prescritti nelle sedute dei giorni ....., di cui ai verbali regg. nn. .... sono stati espletati i lavori della Commissione Giudicatrice; nella seduta pubblica del ..... di cui al verbale reg. n. .... sono state aperte le offerte economiche e la Commissione giudicatrice ha determinato la proposta di aggiudicazione a favore di.....che ha espresso la migliore offerta conseguendo un punteggio di ..... per l'offerta tecnica, offrendo un ribasso percentuale del .....%;

**g)** con nota prot. n. .... il Settore Contratti, Persone giuridiche, Espropri ed Usi Civici ha richiesto al Settore .....la conferma dell'opportunità di procedere con l'aggiudicazione definitiva della gara cui tale contratto di appalto si riferisce;

**h)** con nota prot. n. .... il suddetto Settore ha confermato l'opportunità di procedere con l'aggiudicazione definitiva.

**i)** in relazione all'appalto è stato conferito l'incarico tecnico necessario all'esecuzione del contratto con l'individuazione del Direttore dell'esecuzione del contratto;

**l)** con determinazione n. .... il Settore Regionale Contratti, Persone giuridiche, Espropri ed Usi Civici, a

seguito della positiva verifica dei requisiti di ordine generale e speciale anche mediante il Sistema AVCPass, ha determinato l'aggiudicazione definitiva dell'appalto in oggetto a favore di .....per l'importo pari a € ..... , oltre € ..... per oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso), oltre I.V.A., per € ..... e così per complessivi € ..... o.f.i.;

**m)** con nota del ..... del suddetto Settore sono state effettuate le comunicazioni ex art. 32, comma 9, del D.Lgs. n. 50/2016;

**n)** ai sensi dell'art. 32, comma 10, del D.Lgs. n. 50/16, il termine dilatorio per la stipula del contratto d'appalto, di cui al comma 9 del richiamato art. 32, non si applica nel caso in cui sia stata presentata una sola offerta;

**o)** con successiva determinazione del Settore Contratti, Persone Giuridiche- Espropri – Usi Civici n. del ..... si è proceduto a rendere efficace l'aggiudicazione definitiva e ad approvare il presente contratto.

### **TUTTO CIO' PREMESSO SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE**

#### **ART. 1 – PREMESSE**

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto e l'Appaltatore dichiara di conoscerle ed accettarle.

#### **ART. 2 – OGGETTO**

Il Committente, come sopra rappresentato, affida all'Appaltatore che, come sopra rappresentato, dichiara di accettare il Servizio di assistenza tecnica e specialistica di supporto per la redazione del programma regionale della mobilità ciclistica, indicato nel Capitolato Speciale d'Appalto che si applica integralmente.

#### **ART. 3 – OSSERVANZA DELLE PRESCRIZIONI**

L'affidamento del servizio in oggetto viene concesso subordinatamente alla piena ed incondizionata osservanza delle condizioni, prescrizioni ed indicazioni tutte contenute nel C.S.A., nell'offerta tecnica ed economica, i quali tutti, ancorché non materialmente allegati al presente atto, vanno considerati parte integrante e sostanziale del medesimo e che l'Appaltatore dichiara di ben conoscere ed accettare in ogni loro parte.

#### **ART. 4 – DURATA CONTRATTUALE**

Il presente contratto avrà la durata di anni 2 (24 mesi) con decorrenza dalla data di stipulazione del contratto. Ai sensi dell'art. 63, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016, il Committente, verificata la qualità del servizio offerto ed accertate le ragioni di convenienza, si riserva la facoltà di procedere all'affidamento di nuovi servizi analoghi

mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara, dandone comunicazione scritta all'Appaltatore, per un numero massimo di 2 (due) anni (24 mesi).

Ai sensi dell'art. 106, comma 11, del D.Lgs n. 50/2016 il Committente si riserva, in via del tutto eventuale ed opzionale, previa insindacabile valutazione interna, di prorogare (proroga tecnica) il servizio alla scadenza del contratto, nella misura massima di 12 mesi e per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente.

L'opzione di cui al precedente comma sarà attuata e formalizzata mediante uno o più atti aggiuntivi al contratto già sottoscritto dal Committente. In tal caso l'Appaltatore sarà tenuto all'esecuzione delle prestazioni agli stessi prezzi, patti e condizioni del contratto originario o a condizioni economiche più favorevoli per il Committente, ai sensi dell'art. 106, comma 11 del D.Lgs. n. 50/2016.

In tale ipotesi la cauzione prestata dall'Appaltatore a garanzia delle obbligazioni contrattuali dovrà essere proporzionalmente adeguata.

#### **ART. 5 – MODALITA' DI SERVIZIO**

Le prestazioni del servizio di assistenza tecnica e specialistica di supporto per la redazione del programma di azione della mobilità ciclabile metropolitana e del programma regionale della mobilità ciclistica, sono previste secondo le modalità dettagliatamente descritte all'art. 4 e 5 del C.S.A., che si applica integralmente.

#### **ART. 6 – AVVIO DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO - SOSPENSIONE DEL CONTRATTO – MODIFICHE DEL CONTRATTO DURANTE IL PERIODO DI EFFICACIA E VARIABILITÀ DELL'APPALTO – ULTIMAZIONE – VERIFICA DI CONFORMITA'**

Il Direttore dell'Esecuzione, sulla base delle indicazioni del R.U.P., dà avvio all'esecuzione del medesimo contratto, fornendo all'Appaltatore tutte le istruzioni e direttive necessarie al riguardo.

Al fine di consentire l'avvio dell'esecuzione, il Direttore dell'Esecuzione, in contraddittorio con l'Appaltatore, redige apposito verbale.

In materia di sospensione del servizio si fa rinvio a quanto previsto dall'art. 107 del Codice, tenuto conto tuttavia della natura del servizio. L'appalto potrà essere modificato senza una nuova procedura di affidamento nei casi di cui all'art. 106 del Codice e nel rispetto dei limiti previsti dal medesimo articolo.

L'Appaltatore non può, per alcun motivo, introdurre di sua iniziativa variazioni al servizio assunto secondo le norme contrattuali.

In caso di modifiche soggettive dell'esecutore del contratto resta fermo quanto previsto agli artt. 110, commi 3, 4, 5 nonché 48, 106, comma 1, lett. d) del Codice.

Fatte salve le ipotesi disciplinate all'art. 110, commi 3, 4, 5 e 48, commi 18 e 19 del D.Lgs n. 50/2016, in caso di fallimento, di liquidazione coatta e concordato preventivo, ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione dell'Appaltatore, o di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 108 del Codice, ovvero di recesso dal contratto ai sensi dell'art. 88, comma 4-ter, del D.Lgs. n. 159/11 ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto, la Committenza provvederà ad interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento delle prestazioni. L'affidamento avviene alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede in offerta.

**ART. 7 - CORRISPETTIVO E MODALITA' DI PAGAMENTO – INTERVENTO SOSTITUTIVO DELLA COMMITTENTE IN  
CASO DI INADEMPIENZE CONTRIBUTIVE E RETRIBUTIVE DELL'APPALTATORE E DEL SUBAPPALTATORE -  
CESSIONE DEI CREDITI**

*L'importo contrattuale, pari ad € ....., oltre I.V.A., per la redazione del Programma Regionale delle Mobilità ciclabile*

*Il pagamento avverrà entro il termine di 30 giorni dalla data di conclusione della verifica di conformità su prodotti consegnati, con le seguenti modalità :*

*- 1° rata pari al 40 % del suddetto importo, ad avvenuta realizzazione del 50 % delle attività di cui all'art. 5 con esito positivo a seguito di verifica da parte del direttore di esecuzione del servizio;*

*- 2° rata a saldo pari al 60 % del suddetto importo, al completamento di tutte le attività di cui all'art. 5 con esito positivo a seguito di verifica da parte del direttore di esecuzione del servizio;*

Il pagamento è subordinato all'emissione di regolare fattura, accompagnata dalla documentazione di seguito specificata, nonché all'accertamento della regolare esecuzione delle prestazioni contrattuali, da parte del Direttore esecuzione del contratto, così come nominato nel successivo art. 10, previa acquisizione del Documento Unico di regolarità contributiva (DURC) in corso di validità, dell'Appaltatore e degli eventuali subappaltatori, ai

sensi dell'art. 105, comma 9, del Codice che sarà acquisito dal Committente, nonché alla verifica di regolarità dell'Appaltatore ai sensi dell'art. 48-bis del D.P.R. 602/73, e relative disposizioni di attuazione.

*Ai sensi dell'art. 25 del D.L. 66/2014 "Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale" convertito con Legge 23 giugno 2014, n. 89 è prescritto, a far data dal 31 marzo 2015, l'obbligo di fatturazione elettronica nei rapporti economici tra Pubblica Amministrazione e fornitori. Oltre tale termine non potranno essere accettate le fatture emesse o trasmesse in forma cartacea e non si potrà procedere ad alcun pagamento, nemmeno parziale, sino all'invio in forma elettronica.*

La trasmissione delle fatture in formato elettronico avverrà attraverso il Sistema nazionale d'Interscambio (SdI), previsto dal Governo nell'ambito del progetto complessivo nazionale per la fatturazione elettronica.

Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui alla Circolare prot. n. 5594/A11020 del 5 febbraio 2015 della Direzione Risorse Finanziarie e Patrimonio – Settore Ragioneria, ad oggetto *"Split payment (versamento dell'IVA sulle fatture fornitori direttamente all'Erario)"*, l'IVA è soggetta a scissione dei pagamenti da versare direttamente all'Erario ai sensi dell'art. 17 ter del D.P.R. n. 633/1972 ss.mm.ii. Le fatture emesse dovranno pertanto indicare la frase "scissione dei pagamenti".

Tutte le fatture delle società mandanti componenti il Raggruppamento dovranno essere consegnate a cura della società mandataria. Il pagamento delle fatture avverrà in favore della mandataria, e sarà cura della predetta provvedere alle successive ripartizioni verso le mandanti, con liberazione immediata dell'Istituto al momento del pagamento in favore della sola mandataria. Ai sensi dell'articolo 25 del D.L. n. 66/2014, convertito con legge n. 89/2014, nelle fatture dovrà essere indicato, pena l'impossibilità di procedere al pagamento delle medesime, il CIG (Codice identificativo di gara), specificato nel bando e nel disciplinare di gara.

Sull'importo netto di ciascuna fattura, verrà operata una ritenuta dello 0,50%. Tali ritenute saranno svincolate in sede di liquidazione finale previa emissione del Verbale di collaudo/verifica di conformità delle prestazioni. A tal fine ogni fattura dovrà evidenziare il corrispettivo, la ritenuta nella suddetta percentuale e l'importo del canone corrispettivo, al netto della ritenuta medesima. La fattura a saldo dovrà riportare l'importo totale delle ritenute precedentemente effettuate.

Al corrispettivo saranno dedotti gli importi relativi alle mancate prestazioni e le eventuali penali applicate.

In caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva relativo a personale dipendente dell'Appaltatore o del subappaltatore o del cottimista, impiegato nell'esecuzione del

contratto, il Committente trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi.

In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale di cui al precedente comma 1, il R.U.P. invita per iscritto il soggetto inadempiente, e in ogni caso l'Appaltatore, a provvedervi entro i successivi 15 (quindici) giorni.

Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, il Committente paga anche in corso di esecuzione del contratto direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'Appaltatore del contratto ovvero dalle somme dovute al subappaltatore.

Qualora il pagamento della prestazione non sia effettuato, per causa imputabile al Committente, entro il termine di cui sopra, saranno dovuti gli interessi moratori secondo quanto disposto dall'art. 4 del D.Lgs. 231/2002. Tale misura è comprensiva del maggior danno ai sensi dell'art. 1224, comma 2, del Codice Civile.

Per esigenze della Regione Piemonte, dovute all'organizzazione funzionale delle strutture interne deputate alle attività di verifica, monitoraggio, liquidazione e pagamento dei corrispettivi in relazione alle prestazioni oggetto dell'Appalto, in sede di sottoscrizione del presente contratto potranno essere concordati con l'Appaltatore termini per il pagamento delle fatture fino a 60 (sessanta) giorni.

L'Appaltatore potrà cedere i crediti ad esso derivanti dal presente contratto osservando le formalità di cui all'art. 106, comma 13, del Codice. La Stazione appaltante potrà opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base all'appalto.

Il Committente potrà compensare, anche ai sensi dell'art. 1241 C.C. e della L.R. del 6.4.2016, n. 6 - art. 13 (modalità di riscossione dei crediti certi ed esigibili) quanto dovuto all'Appaltatore a titolo di corrispettivo con gli importi che quest'ultimo sia tenuto a versare al Committente a titolo di penale o a qualunque altro titolo.

#### **ART. 8 - OBBLIGHI DI TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI**

L'Appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136 ("Piano straordinario contro le mafie, nonché la delega al Governo in materia antimafia").

L'Appaltatore deve comunicare al Committente gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati di cui all'art. 3,

comma 1, della legge 136/2010, entro sette giorni dalla loro accensione, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. In caso di successive variazioni, le generalità e il codice fiscale delle nuove persone delegate, così come le generalità di quelle cessate dalla delega sono comunicate entro sette giorni da quello in cui la variazione è intervenuta. Tutte le comunicazioni previste nel presente comma sono fatte mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, ai sensi dell'art. 21 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

I pagamenti avverranno sul conto corrente bancario intestato a .....

codice IBAN: ....., presso .....

Le persone fisiche delegate ad operare sul conto sono:

.....

Il Committente non esegue alcun pagamento all'Appaltatore in pendenza della comunicazione dei dati di cui al comma precedente. Di conseguenza, i termini di pagamento s'intendono sospesi.

Il Committente risolve il contratto in presenza anche di una sola transazione eseguita senza avvalersi di banche o della società Poste italiane S.p.A., ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, in contrasto con quanto stabilito nell'art. 3, comma 1, della legge n. 136/2010.

L'Appaltatore deve trasmettere al Committente, entro quindici giorni dalla stipulazione, copia dei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate al presente appalto, per la verifica dell'inserimento dell'apposita clausola con la quale i contraenti assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010, ivi compreso quello di comunicare al Committente i dati di cui sopra, con le modalità e nei tempi ivi previsti.

#### **ART. 9 – DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO (D.E.C.)**

Il Committente, prima dell'inizio dell'esecuzione del presente contratto, nomina, ai sensi dell'art. 101 del D.Lgs n. 50/2016, un "Direttore dell'esecuzione del contratto", funzionario tecnico del Settore .....

Il D.E.C. deve verificare la corretta esecuzione del contratto sotto il profilo tecnico e contabile ed in particolare dovrà fornire parere favorevole sull'andamento del servizio ai fini della liquidazione delle fatture ed all'applicazione delle penali.

#### **ART. 10 – CAUZIONE DEFINITIVA**



L'Appaltatore, ai sensi dell'art. 14 del C.S.A., a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni derivanti dal presente contratto, o dell'inesatto adempimento, ha costituito cauzione definitiva, mediante ..... in data..... per l'importo di € ....., ai sensi dell'art. 103 del D.lgs n. 50/2016.

Il Committente, in presenza di inadempimenti dell'Appaltatore o ricorrendo i presupposti di cui all'art. 103, comma 2, del Codice, potrà trattenere, in tutto o in parte, la garanzia di cui al presente articolo, previa contestazione dell'inadempimento. In caso di diminuzione della garanzia per escussione parziale o totale ad opera dell'Istituto, l'Appaltatore sarà obbligato a reintegrarla nel termine di 10 (dieci) giorni dalla richiesta del Committente. In caso di inottemperanza, la reintegrazione sarà effettuata a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'Appaltatore.

La garanzia sarà progressivamente svincolata con il progredire dell'avanzamento del contratto, secondo le modalità stabilite dal comma 5 dell'art. 103 del Codice.

L'Appaltatore avrà l'obbligo di adeguare proporzionalmente la cauzione definitiva nel caso di eventuale affidamento di servizi analoghi e di proroga nelle more dell'esperimento delle procedure di scelta del nuovo affidatario del servizio.

#### **ART. 11 - PENALI**

Per ogni mancata prestazione o anche solo ritardo o negligenza sarà applicata una penale pari ad € 50,00 (cinquanta/00) da trattarsi senza altre formalità sulle somme dovute all'Appaltatore per le prestazioni eseguite, ai sensi dell'art. 145 del D.P.R. 207/2010 e s.m.i.

Si fa integrale rinvio a quanto disposto dall'art. 18 del C.S.A.

#### **ART. 12 – RISOLUZIONE E RECESSO DAL CONTRATTO - CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA**

Potrà addivenirsi alla risoluzione del contratto prima della scadenza, ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, fermo restando in ogni caso il diritto al risarcimento dei danni, nei seguenti casi:

- quando l'Appaltatore ceda a terzi, in tutto o in parte, il contratto;
- applicazione di penali che superino cumulativamente il 10% (dieci per cento) dell'importo complessivo trimestrale;
- frode da parte dell'Appaltatore;
- violazione ripetuta del requisito di correttezza e regolarità contributiva, fiscale e retributiva da parte

dell'Appaltatore;

- violazione delle norme in tema di sicurezza del lavoro e trattamento retributivo dei lavoratori dipendenti;
- violazione dell'obbligo di segretezza su tutti i dati, le informazioni e le notizie comunque acquisite dall'Appaltatore nel corso o in occasione dell'esecuzione contrattuale;
- affidamenti di subappalti non preventivamente autorizzati dalla Stazione Appaltante;
- sospensione o revoca definitiva, in danno dell'Appaltatore, delle autorizzazioni necessarie per legge alla prestazione del servizio;
- grave negligenza di contravvenzione nella esecuzione degli obblighi e condizioni contrattuali e di mancata reintegrazione del deposito cauzionale;
- cessazione dell'attività di impresa in capo all'Appaltatore;
- apertura a carico dell'Appaltatore di una procedura concorsuale di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di cui all'articolo 186-bis del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267, di cessione dell'azienda, di cessazione di attività fatte salve le disposizioni previste agli artt. 48, commi 17 e 18 e 110 del Codice;
- morte dell'imprenditore, quando la considerazione della sua persona sia motivo determinante di garanzia;
- morte di qualcuno dei soci nelle imprese costituite in società in nome collettivo o di uno dei soci accomandatari nelle società in accomandita e il Committente non ritenga di continuare il rapporto contrattuale con gli altri soci;
- sopravvenuta situazione di incompatibilità;
- per inosservanza delle norme di legge relative al personale dipendente e mancata applicazione dei contratti collettivi di lavoro;
- per mancato adeguamento alle prescrizioni imposte dalla Committente;
- divulgazione non autorizzata di dati o informazioni relativi ad utenti, aziende e servizi o loro utilizzo non conforme, e, in generale, violazione del dovere di riservatezza.

Ogni patto contrario alla disposizione contenuta nel D.L. n. 95/2012 ed alla relativa legge di conversione n. 135/2012 è nullo.

Al verificarsi di una delle cause di risoluzione sopraelencate, il Committente comunicherà all'Appaltatore la propria volontà di avvalersi della risoluzione ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 C.C.

I casi sopraelencati saranno contestati all'Appaltatore per iscritto dal Responsabile del servizio del Committente previamente o contestualmente alla dichiarazione di volersi avvalere della clausola risolutiva espressa di cui al presente articolo.

Non potranno essere intese quale rinuncia ad avvalersi della clausola di cui al presente articolo eventuali mancate contestazioni e/o precedenti inadempimenti per i quali il Committente non abbia ritenuto avvalersi della clausola medesima e/o atti di mera tolleranza a fronte di pregressi inadempimenti dell'Appaltatore di qualsivoglia natura. L'Appaltatore riconosce e dichiara di essere perfettamente consapevole che in seguito ad eventuali pronunce, anche di carattere interinale, del Tribunale Amministrativo Regionale o pronunce del Consiglio di Stato, qualora sia interposto appello, il Committente potrà adottare i provvedimenti conseguenti, ivi compresi quelli di revoca e/o annullamento della determina di affidamento di cui alle premesse con conseguente facoltà di risoluzione e/o recesso e/o dichiarazione di inefficacia del presente contratto e di indizione di nuova gara o di affidamento del servizio ad altro soggetto.

Fatto salvo quanto previsto ai **commi 1, 2 e 4, dell'articolo 107** del Codice, il Committente potrà risolvere il contratto durante il periodo di sua efficacia nelle ipotesi previste all'art. 108, comma 1, del Codice e sarà in ogni caso sottoposto a risoluzione nelle ipotesi previste dall'art. 108, comma 2 del Codice.

Nel caso in cui l'Appaltatore manchi all'adempimento dei patti contrattuali, pregiudicando in tal modo il buon andamento del servizio, il Committente si riserva ampia facoltà di provvedere d'ufficio alla rescissione del contratto mediante denuncia da farsi con semplice lettera raccomandata o PEC senza che l'Appaltatore possa accampare pretese di sorta salvo il diritto al pagamento del servizio regolarmente eseguito ed accertato dal Settore Regionale Tecnico e Sicurezza, impregiudicati maggiori danni ed interessi a favore del Committente.

Per quanto non disciplinato dal presente articolo si fa rinvio alla normativa in materia di risoluzione del contratto di cui all'art. 108 del D.Lgs. n. 50/2016.

Quando il Direttore dell'esecuzione del contratto, accerti un grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali da parte dell'Appaltatore, tale da compromettere la buona riuscita delle prestazioni, invia al Responsabile del procedimento una relazione particolareggiata, corredata dai documenti necessari. Egli formula, altresì, la contestazione degli addebiti all'Appaltatore, assegnando un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni al Responsabile del procedimento. Acquisite e valutate

negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che l'Appaltatore abbia risposto, il Committente, su proposta del Responsabile del procedimento, dichiara risolto il contratto.

Qualora, al di fuori di quanto sopra previsto l'esecuzione delle prestazioni ritardi per negligenza dell'Appaltatore rispetto alle previsioni del contratto, il Responsabile del Procedimento gli assegna un termine, che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a dieci giorni, entro i quali l'Appaltatore deve eseguire le prestazioni. Scaduto il termine assegnato, e redatto processo verbale in contraddittorio con l'Appaltatore, qualora l'inadempimento permanga, il Committente risolve il contratto, fermo restando il pagamento delle penali.

Nel caso di risoluzione del contratto l'Appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative ai servizi regolarmente eseguiti, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto.

Fermo restando quanto previsto dagli artt. 88, comma 4-ter, e 92, comma 4, del D.Lgs. n. 159/2011, il Committente può inoltre recedere in via unilaterale dal contratto in qualunque momento in attuazione di quanto previsto all'art. 109 del D.Lgs. n. 50/2016.

In tutti i casi di risoluzione del presente Contratto, imputabili all'Appaltatore, il Committente procederà ad incamerare la cauzione prestata da quest'ultimo ai sensi dell'art. 103 del Codice. Ove non fosse possibile l'escussione della cauzione, il Committente applicherà una penale di importo pari alla cauzione predetta. Resta salvo il diritto del Committente al risarcimento dei danni eventualmente subiti.

#### **ART. 13 – ASSICURAZIONI, RESPONSABILITA' ED INADEMPIENZE - TRATTAMENTO DEI LAVORATORI – CLAUSOLA SOCIALE**

Sono a carico esclusivo dell'Appaltatore tutte le spese e gli oneri assicurativi per rischi, infortuni, responsabilità civile e le spese di risarcimento danni verso persone e cose dell'Appaltatore stesso, di terzi o del Committente.

L'Appaltatore è tenuto ad adempiere regolarmente agli oneri assicurativi, previdenziali ed in genere a tutto quanto inerente al regolare rapporto di lavoro tra l'Appaltatore e i propri dipendenti.

L'inosservanza delle suddette prescrizioni costituirà giusta causa per la immediata rescissione del contratto.

#### **ART. 14 - RESPONSABILITA' PER INFORTUNI E DANNI**

L'Appaltatore si assume la più ampia ed esclusiva responsabilità, manlevando totalmente il Committente ed i suoi rappresentanti da qualsiasi azione, per qualsivoglia danno, qualunque ne sia la natura e la causa, che potesse in

qualsiasi momento derivare alle persone ed alle cose, nonché per qualsiasi danno che potesse essere arrecato alle persone ed alle cose di terzi, in dipendenza o in connessione, diretta o indiretta, dell'esecuzione del contratto.

In considerazione del completo esonero del Committente e dei suoi rappresentanti da ogni responsabilità per i danni di cui sopra, si conviene espressamente che in ogni eventuale giudizio, di qualsiasi genere, che fosse da terzi proposto nei riguardi del Committente e/o dei suoi rappresentanti per il preteso riconoscimento di asseriti danni, l'Appaltatore, svolgendo a sue spese ogni opportuna attività, interverrà tenendo indenne e/o manlevando totalmente il Committente.

#### **ART. 15 – ECCEZIONI, RISERVE E CONTESTAZIONI DELL'APPALTATORE**

Tutte le eccezioni, riserve e contestazioni che l'Appaltatore intenda formulare a qualsiasi titolo, devono essere avanzate mediante comunicazione scritta al Committente.

A pena di decadenza detta comunicazione deve essere inviata entro 5 (cinque) giorni lavorativi dalla data in cui l'Appaltatore è venuto a conoscenza ovvero avrebbe potuto conoscere usando l'ordinaria diligenza il fatto generatore dell'eccezione, riserva e/o contestazione.

Qualora l'Appaltatore non proponga le sue doglianze nel modo e nei termini sopra indicati, esso decade dal diritto di farle valere.

#### **ART. 16 - REVISIONE DEL CORRISPETTIVO**

La revisione del corrispettivo non è ammessa

Pertanto l'importo complessivo rimane fisso ed invariabile.

#### **ART. 17 - SPESE DI CONTRATTO E ONERI DIVERSI**

Rimangono a carico dell'Appaltatore e si intendono compensati nel prezzo contrattuale, i seguenti obblighi speciali:

- a) spese di contratto, registro e bollo per tutti gli atti e processi relativi al presente appalto;
- b) imposte di ogni genere e tasse di bollo per tutti gli atti inerenti al lavoro e per tutta la durata dello stesso. Il contrassegno attestante l'assolvimento dell'imposta di bollo per il presente contratto è apposto su una copia cartacea dello stesso e dei suoi allegati, conservata agli atti del Settore Contratti – Persone giuridiche - Espropri – Usi civici.
- c) Il contratto, avente per oggetto prestazioni soggette all'IVA, ricade nell'ambito dell'imposta di registrazione in

misura fissa a norma degli artt.5 e 40 del D.P.R. 131/86. La registrazione è obbligatoria solo in caso d'uso.

d) Ai sensi e per gli effetti delle disposizioni contenute nell'art. 5 comma 2 del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 2.12.2016, le spese di pubblicazione del bando di gara di cui all'art. 3 comma 1 lett.

b) del medesimo Decreto, (pubblicazione dell'estratto su due quotidiani a diffusione nazionale e su due a maggiore diffusione locale), saranno rimborsate al Committente dall'Appaltatore entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione.

Le spese di pubblicazione del bando di gara ammontano ad € ..... o.f.i.

#### **ART. 18 – DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE**

Qualora sorgessero controversie in ordine alla validità, all'interpretazione e/o all'esecuzione del contratto, le parti esperiranno un tentativo di accordo bonario ai sensi dell'art. 206 del D.Lgs. n. 50/2016. Il Committente entro 30 (trenta) giorni dalla richiesta dell'Appaltatore, formulerà, previa istruttoria, una proposta di accordo bonario da sottoporre all'Appaltatore per l'accettazione. L'accettazione dell'Appaltatore dovrà pervenire per iscritto nel termine di 15 (quindici) giorni dal ricevimento della proposta; l'accordo bonario dovrà poi essere sottoscritto dalle parti e farà parte integrante del contratto.

Nel caso in cui le parti non raggiungessero l'accordo bonario, competente, a definire la controversia, sarà l'Autorità Giudiziaria del Tribunale di Torino.

#### **ART. 19 – DOCUMENTI CONTRATTUALI E OSSERVANZA DELLE LEGGI**

Per tutto quanto non previsto nel presente contratto si rinvia alle disposizioni contenute nel:

- Capitolato Speciale d'Appalto;
- Disciplinare di Gara;
- Offerta tecnica ed economica
- leggi, regolamenti ed in generale tutte le norme presenti nell'ordinamento, nessuna esclusa, che ineriscano il servizio oggetto del presente contratto, ancorché non espressamente richiamate;
- Codice Civile e leggi in materia.

L'Appaltatore è esclusivo responsabile dell'osservanza di tutte le disposizioni relative all'assunzione dei lavoratori, alla tutela antinfortunistica e sociale delle maestranze addette ai lavori oggetto del presente contratto.

#### **ART. 20 - RISERVATEZZA**

L'Appaltatore è tenuto al vincolo di riservatezza sulle informazioni, sulle circostanze e sui contenuti di cui venga a conoscenza nel corso dello svolgimento del proprio incarico professionale, nonché sui contenuti e sugli sviluppi delle attività in capo allo stesso, fatta eccezione per quanto sia strettamente necessario all'esecuzione del presente contratto.

L'Appaltatore è tenuto ad operare in conformità a quanto disposto dal D.Lgs. n. 196/2003 in materia di "Protezione dei Dati Personali" s.m.i.

#### **ART. 21 – TRATTAMENTO DEI DATI**

Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 s.m.i., il trattamento dei dati personali forniti al Committente viene svolto ai fini degli obblighi contrattuali.

I diritti dell'interessato sono quelli previsti dall'art. 7 del sopra citato Decreto Legislativo.

I dati suddetti vengono registrati con sistemi manuali ed informatizzati, sono resi disponibili al Settore Ragioneria ed agli altri Settori regionali competenti per gli adempimenti relativi o connessi all'esecuzione del presente incarico, agli Enti ed Autorità cui la legge attribuisce poteri di controllo, nonché ad ogni altro soggetto che vi abbia interesse ai sensi della L. 241/1990 s.m.i.

In attuazione del disposto di cui agli artt. 28 e 29 del citato Decreto Legislativo, il titolare del trattamento dei dati riguardanti codesto operatore economico è la Regione Piemonte – Giunta Regionale (sede piazza Castello 165 - Torino) e nell'ambito della Direzione ..... - Settore ....., il Responsabile del Procedimento è .....

#### **ART. 22 – DISPOSIZIONI FINALI**

Ai sensi e per le finalità dell'art. 53, comma 16 ter, del D.Lgs. n. 165/2001, l'Appaltatore non potrà concludere contratti di lavoro subordinato o autonomo, ovvero attribuire incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato nei loro confronti poteri autoritativi o propedeutici alle attività negoziali per conto della Regione Piemonte nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di lavoro.

Il presente contratto letto, confermato ed accettato nella sua integrità dalle parti contraenti, che lo dichiarano conforme alla loro volontà, viene firmato digitalmente.

Firmato digitalmente ex art. 21 D.lgs n. 81/2005

REGIONE PIEMONTE

IL Dirigente del Settore.....

.....

Firmato digitalmente ex art. 21 D.lgs n. 81/2005

L'Appaltatore

Il Legale Rappresentante

.....

Firmato digitalmente ex art. 21 D.lgs n. 81/2005